

Ipotesi di accordo “Contratto collettivo aziendale Autoguidovie”

Il giorno 10 marzo 2017 si sono incontrate:

- la Società **Autoguidovie S.p.A.** nelle persone dell'Amministratore Delegato Stefano Rossi, coadiuvato da Andrea Panzeri, Amerigo Del Buono, Andrea Amati e Oscar Petris, assistita da AGENS

e

- le Segreterie Nazionali e Territoriali delle Organizzazioni Sindacali:
 - **FILT-CGIL**, nelle persone di Domenico D'Ercole, Gaetano Sciortino, Duccio Calzolari
 - **FIT-CISL**, nelle persone di Eliseo Grasso, Mauro Scalvini, Michele Franco
 - **UILTRASPORTI-UIL**, nelle persone di Nicola Settimo, Roberto Napoleoni
 - **FAISA-CISAL**, nelle persone di Andrea Gatto, Mauro Mongelli, Antonio Chimirri, ^{VINCENZO} _{ROTELLI}
- e il Coordinamento RSU, nelle persone di Ercole Dima, Nicola Pugliese, Daniele Lodi, Enrico Salzano e Marcello Rossino

premesse che:

- In data 20 ottobre 2015 Autoguidovie e le suddette Segreterie Nazionali, coadiuvate dalle rispettive Segreterie territoriali/regionali hanno avviato un primo confronto teso a definire un Protocollo di relazioni industriali propedeutico alla realizzazione di una nuova contrattazione collettiva aziendale. Nel corso del suddetto incontro da parte sindacale veniva manifestata l'esigenza e l'opportunità di procedere al preventivo rinnovo delle RSU. Ed invero, a valle di detto rinnovo, in data 20 giugno 2016 le medesime parti ed il Coordinamento RSU, hanno sottoscritto un Protocollo di Relazioni Industriali con il quale, nel delineare il sistema relazionale relativo alla contrattazione di secondo livello, è stato avviato un negoziato diretto alla definizione di un accordo quadro aziendale da applicarsi a tutta Autoguidovie S.p.A. ed avente prevalentemente lo scopo di aggiornare la previgente unica contrattazione collettiva di secondo livello ad oggi applicata in azienda; successivamente a detta Intesa, nel periodo da luglio a settembre 2016, Autoguidovie S.p.A. e le segreterie territoriali delle anzidette Organizzazioni Sindacali, coadiuvate dal Coordinamento RSU si sono ripetutamente incontrate al fine di effettuare una valutazione approfondita in merito alle soluzioni percorribili per la realizzazione del suddetto aggiornamento normativo; in ragione degli esiti di detto confronto, in data 15 novembre 2016, tra le parti in epigrafe è stato raggiunto un accordo che, nel prendere atto della necessità di adeguare ed aggiornare la contrattazione collettiva di secondo livello ad oggi vigente in Autoguidovie S.p.A. anche in considerazione dei piani di sviluppo aziendale e delle conseguenti modifiche organizzative, ha previsto, al punto 2., l'istituzione di una Commissione Tecnica con il compito di verificare e quantificare il trattamento economico degli attuali lavoratori di Autoguidovie S.p.A. in linea con quanto previsto dagli artt. 14 (*Armonizzazione normativa*) e 81 (*Armonizzazione della retribuzione aziendale*) del “Contratto collettivo aziendale Busitalia” 18.02.2015 e ss.mm.ii; detto accordo ha altresì previsto che, al raggiungimento, da parte di tale commissione tecnica, di un'intesa, le Parti si sarebbero ritrovate al fine di stabilire l'applicazione, in Autoguidovie S.p.A.

ed a tutto il personale che ivi opera, del CCNL Autoferrotranvieri ASSTRA e del succitato "Contratto collettivo aziendale Busitalia" del 18.02.2015 e ss.mm.ii.;

- atteso quanto sopra, nei giorni 25 novembre, 6, 13, 15, 19 dicembre 2016 e 10 gennaio 2017 le parti hanno avviato e compiutamente esperito l'analisi degli attuali trattamenti economici ad oggi riconosciuti in Autoguidovie, in ossequio ai dettami di cui ai già citati artt. 14 e 81 dell'anzidetto accordo aziendale di Busitalia;
- all'esito di detto confronto ed in applicazione degli impegni reciprocamente assunti con l'accordo del 15 novembre 2016, è stato redatto specifico verbale tecnico.
- in data 3 febbraio 2017 tra le parti in epigrafe è stato sottoscritto un ulteriore verbale di accordo con il quale, nel ribadire e confermare la volontà di applicare, al personale dipendente in forza presso Autoguidovie S.p.A., il CCNL Autoferrotranvieri ASSTRA ed il contratto collettivo aziendale di Busitalia, è stata evidenziata l'opportunità di effettuare un approfondimento circa l'armonizzazione di alcune peculiarità normative ed economiche oggi in essere presso Autoguidovie S.p.A.;

le parti convengono quanto segue:

1. a far tempo dal 1 Luglio 2017 a tutto il personale in forza ad Autoguidovie S.p.A. – fatta esclusione per quello con qualifica dirigenziale -, verrà applicato il CCNL Autoferrotranvieri ASSTRA e la contrattazione collettiva di secondo livello di cui al "Contratto collettivo aziendale Busitalia" del 18 febbraio 2015 e ss.mm.ii., nel puntuale rispetto di quanto negli stessi previsto e dagli stessi disposto;
2. detta contrattazione collettiva di secondo livello assumerà la denominazione di "Contratto collettivo aziendale Autoguidovie" e la cui scadenza è allineata a quella fissata dal già citato "Contratto collettivo aziendale Busitalia";
3. fermo restando quanto previsto al successivo punto 4. della presente Ipotesi di Accordo, al personale di cui sopra e dalla data ivi indicata, sono applicate tutte le disposizioni di cui all'anzidetta contrattazione collettiva aziendale, secondo quanto specificamente previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 14 e 81 del già menzionato "Contratto collettivo aziendale Busitalia";
4. anche allo scopo di consentire l'aggiornamento alla neo introdotta normativa contrattuale dei software in uso presso Autoguidovie S.p.A., è reciprocamente concordato che, nel periodo transitorio intercorrente tra la data di sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo e la data di definitiva applicazione del "Contratto collettivo aziendale Autoguidovie" di cui al punto 1, continuerà a trovare applicazione la previgente disciplina collettiva nazionale ed aziendale, nonché gli usi e consuetudini già aziendali in atto presso Autoguidovie S.p.A.;
5. durante il periodo transitorio di cui al precedente punto 4. della presente Ipotesi di Accordo, le Parti, in applicazione e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge e dal neo siglato "Contratto collettivo aziendale Autoguidovie", avvieranno, in sede territoriale, un confronto teso a disciplinare le materie che la norma contrattuale da ultimo citata, demanda a tale livello;
6. fermo restando tutto quanto sopra dedotto e confermato, le Parti, in considerazione di quanto dedotto all'ultimo alinea del "premesse che" in ordine ad alcune peculiarità ad oggi vigenti in Autoguidovie S.p.A., stabiliscono che:
 - ❖ ad esaurimento, per il personale in forza presso Autoguidovie S.p.A. con contratto a tempo indeterminato alla data di cui al punto 1. della presente Ipotesi di Accordo, escluso quello avente qualifica dirigenziale;

- l'importo oggi erogato da Autoguidovie S.p.A. a titolo di C.A.U. (Competenze Accessorie Unificate) è assorbito in quota parte dalla "Indennità Integrativa" di cui all'art. 72 (*Indennità mensili rientranti nella retribuzione normale*), comma 1., del "Contratto collettivo aziendale Autoguidovie" e riconosciuto, per la sua quota parte residuale, nell'"Assegno individuale aziendale" di cui all'art. 81 (*Armonizzazione della retribuzione aziendale*) del medesimo "Contratto collettivo aziendale Autoguidovie", unitamente alle altre previgenti indennità aziendali;
- il valore facciale del buono pasto resta escluso dal calcolo dell'armonizzazione economica in parola ed è fissato, per il solo personale in parola, nella misura di euro 5.00 (cinque/00). Parimenti, in deroga a quanto previsto al comma 9.1 dell'art. 75 del Contratto collettivo aziendale Autoguidovie, le indennità di trasferta e di diaria ridotta rispettivamente previste dagli artt. 20/A e 21/A del CCNL 23 luglio 1976, ove spettanti, sono incrementate di un importo di € 5,00 (cinque/00) lordi. Detti trattamenti sono sostitutivi ed assorbenti di ogni altro trattamento agli stessi titoli riconosciuto dal "Contratto collettivo aziendale Autoguidovie";
- per il solo personale in parola è mantenuto, sempre ad esaurimento, il trattamento economico definito "indennità autotreno" nei termini ed alle condizioni di cui all'accordo Autoguidovie 15.12.2008;
- per il solo personale in parola è mantenuto, sempre ad esaurimento e con l'integrale assorbimento di quanto previsto dall'art. 43 (*Contrasto all'evasione tariffaria*) del "Contratto collettivo aziendale Autoguidovie", il sistema remunerativo (6.1.1.I e 6.1.1.III – compenso di tipo A del TU AGI 2002) e le modalità di esclusioni e revoche (3A.4.III del TU AGI 2002) previsto dalla previgente contrattazione collettiva di Autoguidovie per il personale di guida che svolge l'attività in forma volontaria; resta confermata la non incidenza di tale trattamento su ogni istituto di legge e/o di contratto;
- per il solo personale che, all'atto dell'integrale applicazione del "Contratto collettivo aziendale Autoguidovie" di cui al precedente punto 1, già opera stabilmente all'interno della locale officina aziendale, è mantenuto, sempre ad esaurimento e con l'integrale assorbimento di quanto previsto dall'art. 60 (*Reperibilità funzionale*) del "Contratto collettivo aziendale Autoguidovie", il sistema normativo ed economico previsto dalla previgente contrattazione collettiva (cfr. Accordo aziendale 07.06.2016);
- sempre per il solo personale in parola è mantenuta, sempre ad esaurimento, la disciplina di cui al punto 2.12.2 (*Rinnovo patente e CAP*) del T.U. AGI 2002;
- le voci retributive precedentemente riconosciute da Autoguidovie S.p.A., restano confermate nell'ammontare individualmente spettante a ciascuno dei beneficiari il giorno antecedente quello dell'anzidetta integrale e definitiva applicazione del "Contratto collettivo aziendale Autoguidovie" e, seppure di importo non uniforme, sono tutte esposte nel cedolino paga all'unica voce "precedenti armonizzazioni";
- sempre in fase di armonizzazione normativa ed economica, ai fini della quantificazione dell'ammontare dell'"Assegno individuale aziendale", è tenuto conto di quanto riconosciuto dal previgente accordo aziendale Autoguidovie del 04.02.2005 - in materia di trattamento economico ex mensa del personale proveniente dalla Società A.T.MA. e convenzionalmente stimato nell'importo (per 14 mensilità) di euro 40,00 (quaranta/00) mensili, per ciascuno degli aventi diritto:

- restano immutati tutti gli altri criteri già adottati dalla Commissione Tecnica in fase di definizione delle modalità di determinazione dell'“Assegno individuale aziendale” di cui all'art. 81 (*Armonizzazione della retribuzione aziendale*), del “*Contratto collettivo aziendale Autoguidovie*”. ivi inclusa la quantificazione delle giornate di presenza (rispettivamente 284 gg per il personale viaggiante e 232 per il personale non viaggiante), utili ai fini dell'individuazione del controvalore economico delle indennità direttamente ed indirettamente legate a detto parametro;
- l'importo unitario della indennità di cui all'art. 74 (*Indennità legate alla prestazione giornaliera*), comma 1.-*Indennità di pluralità e fungibilità delle mansioni*, è concordemente determinato, per il personale in parola e destinatario della stessa, nella misura giornaliera di euro 2,00 (due/00), in luogo di quello, sempre giornaliero, previsto dal comma 1., punto 1.3 del medesimo articolo;
- ❖ a tutto il personale che, in forza presso Autoguidovie S.p.A. con contratto di lavoro subordinato, è destinatario dell'applicazione del “*Contratto collettivo aziendale Autoguidovie*”:
 - temporaneamente e comunque non oltre l'originaria data di scadenza del “*Contratto collettivo aziendale Autoguidovie*” l'Azienda è impegnata:
 - a non applicare le flessibilità previste dall'art. 36 (Nastro lavorativo e riprese), comma 11., del “*Contratto collettivo aziendale Autoguidovie*” fermo restando la percentuale di turni con tre riprese oltre la presa attualmente applicato in Autoguidovie;
 - ad adottare un'organizzazione del lavoro che, ove sfrutti il sistema di lavoro della c.d. “settimana corta”, sia tale da mantenere inalterato il numero dei sabati di libertà dal servizio per effetto della diversa distribuzione dell'orario di lavoro (pre-lavorato);
 - In caso di eventuali significative ristrutturazioni imposte da tagli straordinari decisi dagli Enti affidanti, le Parti si confronteranno sugli impatti e sulle eventuali azioni da intraprendere in relazione ai vincoli di cui al presente alinea e relativi sottopunti;
 - considerato quanto previsto dall'art. 38 (*Pulizia, rifornimento dell'autobus e catene da neve*), comma 3, del “*Contratto collettivo aziendale Autoguidovie*”, vengono ripresi, in sede territoriale, i criteri, le modalità e i tempi già precedentemente definiti tra le Parti, nella medesima sede territoriale, con gli accordi aziendali del 16.05.2006 e del 07.04.2014, in materia di pulizia interna degli autobus;
 - si conviene che, in deroga al quarto e quinto alinea del comma 3 dell'art. 25 del “*Contratto collettivo aziendale Autoguidovie*” (*Utilizzo di autoveicoli aziendali*), le operazioni di verifica verranno effettuate dal personale addetto all'area manutenzione del materiale rotabile;
 - resta specificamente confermato, tra l'altro, anche quanto previsto dagli artt. 20 (*Personale inidoneo*) e 15 (*Disposizioni relative all'esercizio del diritto di sciopero*) del “*Contratto collettivo aziendale Autoguidovie*”.

7. Le Parti si impegnano a determinare e formalizzare definitivamente, entro e non oltre il 30 Aprile 2017 l'ammontare dell'“Assegno individuale aziendale” da riconoscere a ciascun lavoratore di Autoguidovie S.p.A. in forza alla data di definitiva applicazione del “*Contratto collettivo aziendale Autoguidovie*”, aggiornando quanto evidenziato dal Tavolo Tecnico con il Verbale del 10.01.2017, anche alla luce delle intese qui raggiunte.

Resta comunque inteso che gli ulteriori istituti e trattamenti economici richiamati nel citato verbale tecnico del 10.01.2017 e non specificatamente disciplinati nella presente ipotesi di Accordo, saranno valorizzati ai sensi dell'art. 81 (*Armonizzazione della retribuzione aziendale*) del "Contratto collettivo aziendale Autoguidovie".

8. Le parti convengono che la definizione degli importi dell'Assegno Individuale Aziendale non comporterà alcun tipo di penalizzazione economica per i lavoratori interessati.

Al riguardo si conviene che, a decorrere dal mese di prima erogazione dell'Assegno Individuale Aziendale e nel corso del semestre successivo, venga costituita presso la sede territorialmente competente (Unità Produttiva Regionale) una Commissione territoriale paritetica, composta da un rappresentante per ognuna delle OOSS stipulanti il presente accordo e da un numero pari di rappresentanti aziendali incaricata di verificare con cadenza mensile, ai sensi dell'art. 3 (sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. C), del contratto collettivo aziendale Autoguidovie, che non sussistano per i lavoratori interessati diminuzioni retributive a parità di condizioni lavorative assimilabili, operando sulla base dei report periodici a tale scopo forniti dall'azienda nonché a seguito di eventuale segnalazione da parte di singoli lavoratori e definendo, qualora necessario, gli opportuni correttivi.


Nota a Verbale

La presente ipotesi di Accordo è sospensivamente condizionata allo scioglimento della riserva da parte delle organizzazioni sindacali firmatarie che dovrà avvenire entro il 15 aprile 2017


SEGUITO DI REFERENZA UN. TRA I LAVORATORI


Autoguidovie 

Le Segreterie Nazionali/Territoriali di:
FILT-CGIL

 AGENS

FIT-CISL 

U
UILTRASPORTI - UIL 

FAISA - CISAL 

U
Coordinamento RSU